1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 103

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno .		»	46	24	13
Svizzera.		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . . .		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 14 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

S. M., sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 4 marzo 1866:

Costantini Andrea, giudice di tribunale a Fermo, dispensato dal servizio per aver compiuto l'età d'anni 75, salva ogni ragione alla pensione di riposo od indennità a termini di legge dal 1° aprile 1866.

Con RR. decreti del 15 marzo 1866:

Maracchi Giuseppe, presidente di tribunale a Urbino, nominato dietro sua domanda giudice di tribunale a Firenze ed applicato all'uffizio di istruzione penale;

Ansermin Alessio, giudice del tribunale di Firenze, applicato all'istruzione penale, nominato presidente del tribunale di Urbino.

Con RR. decreti del 22 marzo 1866:

Tricerri Carlo, giudice del tribunale di Alessandria, tramutato a Pinerolo;

Ferrando Giuseppe, id. di Pinerolo, id. ad Alessandria;

Crippa Pietro, giudice istruttore a Varese, in soprannumero, rimesso in pianta e destinato al tribunale di Trani senza l'incarico dell'istruzione.

Con RR. decreti del 29 marzo 1866:

Trucco Gerolamo, procuratore del Re a Nuoro, tramutato ad Oristano;

Nieddu di Santa Margherita conte Pietro, id. ad Oristano, id. a Nuoro;

Petrella Ugo, giudice di tribunale civile e correzionale a Cosenza, incaricato dell'istruzione penale, dispensato dietro sua domanda dall'incarico dell'istruzione penale;

Grippo Vincenzo, id. di Castrovillari, id., tramutato a Cosenza collo stesso incarico;

Sperandii Pasquale, id. di Chieti, incaricato dell'istruzione penale;

Leone Alfonso, sostituto procuratore del Re in soprannumero a Mondovì, rimesso in pianta presso il tribunale d'Ivrea;

Gippini Paolo, giudice di tribunale in aspettativa, collocato in disponibilità per soppressione di posto dal 1° marzo 1866;

Marenco Carlo, id., id. id. ed applicato al tribunale di Oneglia dal 1° aprile 1866;

Montesoro cav. Giovanni, avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello in Macerata, applicato temporariamente alla procura generale in Ancona;

Pistoi Clemente, giudice applicato all'ufficio d'istruzione penale in Arezzo, incaricato dell'istruzione penale ivi;

Luciani Ettore, giudice di tribunale in Arezzo, applicato all'ufficio d'istruzione penale ivi;

Pomba Luigi, giudice nel tribunale di commercio in Torino, confermato nell'ufficio medesimo per un altro biennio;

Martinolo Enrico, id., id.;

Bocca Casimiro, id., id.;

Cagnassi Giacomo, giudice supplente nel tribunale di commercio in Torino, nominato giudice nel tribunale di commercio di Torino;

Duprè barone Luigi, id., id.;

Presbitero Alessandro, id., id.;

Brozzone Faustino, sostituto procuratore del Re a Casale, deceduto il 5 aprile 1866.

Regolamento pel servizio telegrafico interno.

(*Continuazione* — Vedi numero 102)

CAPO II. — *Personale di manutenzione e di esercizio.*

Art. 34. Il direttore compartimentale presceglie fra i sotto-ispettori destinati presso la Direzione, quelli che debbono sostenere le funzioni di capi dei vari rami del servizio interno di essa a norma delle sue istruzioni.

Art. 35. I sotto-ispettori destinati presso la Direzione compartimentale possono essere spediti in missione, sia per sostituire provvisoriamente i sotto-ispettori di sezione, sia per verificare la contabilità degli uffici (mod. 17), collaudare materiali ed esercitare altri incarichi attinenti al servizio. Di tali missioni deve informarsi immediatamente la Direzione generale.

Art. 36. I sotto-ispettori di sezione sono responsabili della buona tenuta delle linee loro affidate e della pronta riparazione dei disordini che vi si manifestano, ed hanno speciale incarico di sorvegliare, nel raggio loro assegnato, il personale, il materiale, il servizio degli uffici in esso compresi e con opportune proposte curarne il miglioramento.

Essi corrispondono colla Direzione compartimentale per tutti i provvedimenti che devono invocare, e per tutte le informazioni che devono fornire, e coi capi d'ufficio per quanto concerne la sorveglianza che sono chiamati ad esercitare sui medesimi, ed il concorso che hanno diritto di richiederne per lo accertamento dello stato delle linee.

Richiedono, quando occorra, la cooperazione degli agenti della pubblica sicurezza e degli agenti di manutenzione delle strade ove sono poste le linee telegrafiche, informandone la Direzione compartimentale.

Il direttore può, quando lo creda conveniente, affidare al sotto-ispettore di sezione residente ove è la Direzione compartimentale, la sorveglianza del magazzino e la collaudazione dei materiali in esso introdotti, come pure la sorveglianza dell'officina compartimentale, coll'incarico di spedire alla Direzione stessa, munite del suo *visto*, le carte da inviarsi periodicamente dal magazziniere e l'estratto del registro dei lavori eseguiti nell'officina.

Art. 37. I sott'ispettori di sezione accompagnano l'ispettore capo nelle sue visite, se dal medesimo richiesti. Qualora siano trascorsi i mesi d'aprile o di settembre, senza che la visita dell'ispettore capo sia stata loro annunciata, chiedono alla Direzione compartimentale il permesso di mettersi in giro senza attenderlo.

Devono eziandio accompagnare l'ispettore capo ogni qualvolta ne ricevono ordine dal medesimo, avvisandone la Direzione compartimentale; accompagnano altresì il direttore compartimentale, se richiesti.

Visitano le linee e gli uffici allorquando ne prendono la consegna, ed eseguiscono tutte le altre visite che vengono loro ordinate dalla Direzione compartimentale o che credono reclamate da esigenze di servizio, domandandone la autorizzazione alla medesima, tranne nei casi di urgenza ne'quali è sufficiente la contemporanea partecipazione e la successiva giustificazione.

Art. 38. Nel visitare le linee osservano se gli agenti di manutenzione adempiono esattamente il loro dovere, se tengono gli arnesi loro in buona condizione, se i piccoli depositi di materiali sono in regola, se i pali sono bene piantati, o se devono ricambiarsi, se i fili sono ben tesi ed isolati, infine se tutto è disposto a regola d'arte.

Nel visitare gli uffici osservano se il locale e la mobilia sono corrispondenti ai bisogni del servizio, se gli impiegati sono diligenti, se le macchine e le pile sono ben tenute, se la cassa è in regola, se la contabilità e la statistica sono al corrente, se la collezione delle disposizioni di massima è in ordine, infine se gli impiegati adempiono tutti i loro doveri.

Tanto nel visitare le linee, quanto nel visitare gli uffici cui fanno capo i cordoni sottomarini, verificano se sono adempite esattamente le disposizioni di massima relative agli stessi.

Nelle visite provvedono nei limiti delle loro facoltà, ed immancabilmente al termine di ognuna ne spediscono particolarizzati verbali (mod. 18 e 19) alla Direzione compartimentale invocando i provvedimenti necessari a portare il servizio nelle migliori condizioni sotto tutti gli aspetti.

Art. 39. Provvedono tutti gli uffici della sezione di un disegno esatto dell'andamento di tutte le comunicazioni interne e ne mandano alla Direzione compartimentale un duplicato insieme alla pianta dei locali.

Art. 40. Tengono esatto registro (mod. 20) del materiale che loro vien fornito e di quello che forniscono al personale di manutenzione e regolano le richieste in modo di essere sempre provveduti di una scorta sufficiente pei bisogni eventuali.

Notificano con rapporto alla Direzione compartimentale gli acquisti di materiale che hanno fatto sul sito in caso d'urgenza od in seguito ad autorizzazione e nello stesso tempo le ne mandano richiesta (mod. 3) per darsene debito.

Mandano alla medesima, pel *visto*, la bolletta di spedizione (mod. 4) del materiale che in caso di urgenza, od in seguito di autorizzazione si passano tra di loro, come eziandio tutte le ricevute (mod. 5).

Spediscono pure alla Direzione compartimentale le bollette (mod. 4) del materiale venduto per suo ordine.

Art. 41. Vigilano sui consumi del materiale negli uffici secondo le istruzioni che ricevono dalla Direzione compartimentale.

Art. 42. In caso di lavori autorizzati in base a regolari perizie possono dai direttori compartimentali farsi anticipazioni di fondi pei crediti ad essi aperti come è disposto all'articolo 143, ai sotto-ispettori di sezione per provvedere alle relative spese a giustificarsi nei modi e forme prescritte dal regolamento generale di contabilità.

Art. 43. I sotto-ispettori di sezione fanno i progetti di tutti i lavori da intraprendersi nella sezione, li trasmettono alla Direzione compartimentale per l'approvazione, ne curano l'eseguimento e ad essa rendono conto tanto delle spese sostenute, quanto dei materiali impiegati per ciascun lavoro.

Art. 44. In caso di guasti sulle linee procurano di determinarne sollecitamente la località e provvedono d'urgenza al ristabilimento, almeno provvisorio, delle comunicazioni, facendo le spese necessarie e informandone immediatamente la Direzione compartimentale.

Hanno il diritto di invitare i capi d'ufficio della propria sezione e di quelle limitrofe ad eseguire gli esperimenti necessari per determinare la causa del dissesto.

Art. 45. Tengono esatto conto d'ogni mutazione della situazione delle linee dall'epoca dell'ultimo inventario per valersene nella formazione di quello successivo.

Art. 46. Sorvegliano il servizio d'istradamento dei dispacci tenendo informata la Direzione compartimentale di tutte le irregolarità.

Art. 47. Propongono alla Direzione compartimentale le mutazioni che reputano necessarie nel personale degli uffici.

Art. 48. Propongono alla Direzione compartimentale la distribuzione dei capisquadra e guardafili sulle norme di massima, ne regolano il servizio ed istruiscono i nuovi ammessi.

Ad essa propongono le mutazioni di residenza dei detti agenti nel limite della sezione.

Art. 49. Hanno facoltà di accordare congedi di cinque giorni in un anno ai capisquadra e guardafili, assumendo la responsabilità degl'inconvenienti che potessero derivarne, e purchè non ne venga carico all'amministrazione.

Possono infliggere loro i due primi gradi di punizioni disciplinari (art. 170) ad eccezione delle multe eccedenti due lire, ed in casi gravi ed urgenti sospenderli dal servizio, dandone conto subito alla Direzione compartimentale colle proposte che reputano convenienti.

Devono dare immediato avviso alla Direzione compartimentale della partenza degli agenti di manutenzione in congedo, del loro ritorno e di ogni penalità inflitta.

Riferiscono alla Direzione compartimentale sulle mancanze che esigono punizione di grado maggiore di quelle che possono infliggere.

Ad essa presentano col loro parere le domande di congedo oltre ai cinque giorni e le altre istanze degli agenti di manutenzione, e nel caso dell'ultimo comma dell'articolo 36, anche del magazziniere e del meccanico.

Avvisano la Direzione del principio e del termine delle malattie, come pure delle mutazioni nello stato civile di loro stessi e di detto personale.

Art. 50. I sotto-ispettori di sezione devono, oltre alle ordinarie loro incumbenze, disimpegnare tutte quelle che vengono loro commesse dai direttori compartimentali nell'interesse del servizio.

Art. 51. I sotto-ispettori di sezione devono fare alla Direzione compartimentale le seguenti periodiche comunicazioni:

Ogni mese: — Il rapporto sul servizio nella sezione (mod. 21).

I libretti del servizio dei capisquadra e dei guardafili (mod. 22).

Ogni trimestre: — La richiesta di materiale d'ordinaria manutenzione pel trimestre successivo (mod. 3): (quelle straordinarie si mandano coi progetti dei lavori pei quali il materiale si deve impiegare).

La richiesta di stampati pure pel trimestre successivo (mod. 23).

Il bilancio del movimento del materiale che ebbero in consegna nel trimestre precedente (mod. 24).

Ogni semestre: — La tabella sull'attitudine e condotta dei capi d'ufficio che non hanno grado di sott'ispettore, degli agenti di manutenzione e, qualora sia il caso, del magazziniere e del meccanico (mod. 25).

In principio d'ogni anno: — Lo stato di situazione dei capisquadra e guardafili ai 31 dicembre ultimo.

L'inventario (mod. 7) delle linee e dei depositi colla situazione al cadere dell'anno precedente, unendovi una nota spiegativa delle differenze sul numero dei pali, e sull'impiego fatto di quelli mancanti.

Ai primi di settembre: — La nota dei bisogni di materiale per l'anno successivo.

Art. 52. Sono posti all'immediazione d'ogni sotto-ispettore di sezione:

Un caposquadra senza linea determinata di sorveglianza;

Un competente numero di capisquadra e guardafili con sorveglianza determinata.

Può destinarsi con assenso della Direzione generale all'immediazione del sotto-ispettore un ufficiale telegrafico.

Art. 53. I capi degli uffici di prima categoria sono destinati dalla Direzione generale, e quelli degli altri dalle Direzioni compartimentali che devono sceglierli fra gl'impiegati addetti agli uffici medesimi, quando non credano opportuno proporre alla Direzione generale un impiegato residente altrove.

Art. 54. I capi d'ufficio sono responsabili del servizio degli uffici in tutte le sue parti. Da loro dipende il personale addetto ai medesimi, e loro è affidato il materiale rispettivo.

Corrispondono col direttore compartimentale per tutti gli affari, meno quelli che riguardano incarichi affidati ai sotto-ispettori di sezione pei quali corrispondono con questi.

Art. 55. I capi d'ufficio propongono all'approvazione della Direzione compartimentale il turno di servizio degl'impiegati, a nessuno dei quali, negli uffici d'orario permanente, può accordarsi esenzione dal servizio di notte, tranne per gravi motivi da apprezzarsi dalla Direzione generale sulla proposta della Direzione compartimentale.

Distribuiscono il lavoro fra i loro dipendenti; ne ricevono le istanze, e le trasmettono ad essa col loro parere.

Art. 56. I capi d'ufficio possono accordare permessi di poche ore in casi di urgenza, purchè non raggiungano le ventiquattr'ore, e non ne venga danno al servizio; infliggere i due primi gradi di punizioni disciplinari (art. 170) ai fattorini, ad eccezione delle multe eccedenti due lire, dandone immediato conto alla Direzione compartimentale.

In casi gravi ed urgenti possono ingiungere ai loro dipendenti di cessare dall'intervenire in ufficio, facendo immediato rapporto alla Direzione compartimentale colle proposte che reputano convenienti.

Riferiscono alla Direzione compartimentale sulle mancanze degl'impiegati, e le propongono l'adozione delle misure disciplinari che reputano necessarie: lo stesso praticano per le mancanze dei fattorini che esigono punizione maggiore di quelle che possono infliggere.

Informano la Direzione delle mutazioni nello stato civile tanto di essi quanto dei loro dipendenti, come eziandio del principio e del termine delle malattie e dei congedi; in egual modo praticano verso il sotto-ispettore pel personale di manutenzione della residenza.

Art. 57. Negli uffici di maggior lavoro la Direzione compartimentale a proposta dei capi di ufficio designa gli ufficiali telegrafici che debbono a turno esercitare una sorveglianza immediata e permanente sull'andamento del servizio.

Questi ufficiali telegrafici, capi-turno, adempiono alle incumbenze che sono loro affidate dal capo d'ufficio ai termini delle istruzioni date dalla Direzione compartimentale.

Art. 58. I capi d'ufficio sono i cassieri dei prodotti. Qualora però non possano prestare la cauzione (negli uffici ov'è richiesta), i cassieri sono scelti dalla Direzione compartimentale fra gli impiegati dell'ufficio che si offrono di fornirla; essi sono responsabili della cassa e dipendono dal capo d'ufficio per ogni parte del servizio.

Art. 59. Ogni cauzione è fissata dalla Direzione generale e può variare dalle mille alle sei mila lire, secondo il minore o il maggiore ammontare degl'incassi dell'ufficio.

Può essere data mediante vincolo di cedole di rendita pubblica o mediante fideiussione di persona notoriamente solvibile.

Una cauzione speciale è però stabilita dalla Direzione generale pel capo dell'ufficio indicato all'articolo 93.

Per l'indennità ai capi d'ufficio o ai cassieri con cauzione si computa nel prodotto il solo ammontare delle riscossioni per dispacci privati.

Art. 60. I capi d'ufficio devono osservare i regolamenti e farli osservare dai loro dipendenti, vigilare alla esattezza del ricevimento, della trasmissione e della consegna dei dispacci, alla tenuta delle macchine e delle pile, alla conservazione del locale e della mobilia, alla tenuta della contabilità, della statistica, della raccolta delle disposizioni di massima e dell'archivio, alla disciplina del personale, infine all'andamento di tutte le parti del servizio dell'ufficio, e devono istruire i loro dipendenti in quanto difettano.

Denunciano alla Direzione compartimentale, mediante apposito foglio di controllo (mod. 26), le irregolarità commesse dagli uffici corrispondenti.

Art. 61. Tengono esatto conto del materiale che loro vien fornito, ne regolano il consumo, mandano alla Direzione compartimentale pel *visto* la bolletta di spedizione (mod. 4) di quello che in seguito di autorizzazione si passano fra di loro, come eziandio tutte le ricevute (mod. 5).

Avvertono subito la Direzione e il sotto-ispettore quando ha luogo qualche variazione in più od in meno nella mobilia dell'ufficio, e la notano a carico o a discarico nell'inventario.

Art. 62. Dirigono il servizio d'istradamento dei dispacci lungo i diversi fili nei termini delle istruzioni dei loro superiori.

Art. 63. Devono ottemperare agl'inviti delle autorità provinciali e circondariali, tanto politiche quanto militari, qualora richiedessero in qualche giorno un'estensione di orario, e ne fanno subito informata per iscritto la Direzione.

Art. 64. Eseguiscono e registrano (mod. 27) gli esperimenti prescritti dalla Direzione generale, dall'ispettore capo, dalla Direzione compartimentale e dai sotto-ispettori per riconoscere i gradi d'intensità delle loro pile e determinare i guasti delle linee, avvisando la Direzione di quelli di grave importanza ed i sotto-ispettori di tutti.

Tengono in ordine i depositi di materiali di linee che fossero loro affidati, sorvegliano la condotta dei capisquadra e guardafili, li spediscono sulla linea in caso di guasti, seguendo le istruzioni ricevute dai sotto-ispettori.

In generale, prestano ai sotto-ispettori pel buon andamento del servizio di manutenzione delle linee tutta l'opera di cui sono richiesti, salvo l'adempimento delle loro incumbenze relative agli uffici.

Art. 65. I capi d'ufficio sono compresi nel turno di servizio e devono prestarsi al disimpegno del lavoro dell'ufficio come ogni altro ufficiale.

È fatta eccezione nelle circostanze ordinarie pei capi degli uffici principali con approvazione della Direzione compartimentale.

Art. 66. In caso di cambiamento di capi d'ufficio ha luogo formale consegna del materiale, apparati e mobili, circolari, tariffe, carte di archivio e di contabilità e danaro su appositi verbali (mod. 28 e 29) colle riserve che occorresse di notarvi. Tali verbali sono spediti alla Direzione compartimentale che ne cura la verificazione.

Per le surrogazioni temporanee la consegna può essere ommessa, sempre che il capo d'ufficio surrogato ritenga durante la sua assenza l'intera responsabilità dell'ufficio.

Art. 67. Oltre all'invio delle carte di contabilità attiva, delle quali è parola nel capo III, i capi d'ufficio devono fare alla Direzione compartimentale ed al sotto-ispettore le seguenti periodiche comunicazioni:

Alla Direzione compartimentale:

Ogni decade: — L'elenco (mod. 9) di tutti i dispacci interni ricevuti con grave ritardo, secondo le norme emanate dalla Direzione generale.

Ogni trimestre: — La richiesta dei materiali pel trimestre successivo (mod. 3).

La richiesta di stampati pel trimestre successivo (mod. 23).

Il bilancio del movimento del materiale dell'amministrazione telegrafica che ebbero in consegna nel trimestre precedente (mod. 24).

Ogni semestre: — La tabella sull'attitudine degli impiegati che ebbero per dipendenti (modulo 25).

L'elenco delle riparazioni delle macchine eseguite sul sito in seguito ad autorizzazione.

In principio d'ogni anno: — L'inventario del materiale dell'amministrazione telegrafica (mod. 8) e quello del materiale di proprietà dell'amministrazione provinciale e comunale che avevano in consegna al cadere dell'anno precedente.

Ai primi di settembre: — La nota dei bisogni di materiale per l'anno successivo.

Soltanto i capi dei principali uffici, designati dalla Direzione compartimentale devono alla medesima ed al sotto-ispettore fare il rapporto giornaliero sulla condizione di conducibilità dei fili.

Al sotto-ispettore:

Ogni mese: — Lo specchio degli esperimenti dei quali si è detto all'articolo 64 (mod. 27).

Un rapposto sull'attitudine e condotta del personale di manutenzione residente ove è l'ufficio.

Art. 68. Gli ufficiali e gli alunni tanto presso le Direzioni compartimentali, quanto presso gli uffici, i commessi e gl'incaricati provvisori pel servizio degli uffici di 3ª categoria, adempiono tutte le parti del servizio secondo le istruzioni dei loro superiori immediati. Devono secondo le circostanze accettare dai mittenti, trasmettere e ricevere per macchina, trascrivere, registrare e spedire i dispacci, attendere agli apparati, eseguire gli esperimenti, vegliare alla manutenzione delle pile, incaricarsi della contabilità e della statistica, tenere i registri vari e l'archivio, redigere, copiare e spedire la corrispondenza.

Art. 69. Nei principali uffici possono essere destinati dalla Direzione generale secondo il bisogno del servizio quegli impiegati che in seguito a formale esperimento abbiano dato prova di scrivere e tradurre correttamente almeno due lingue estere.

Questi impiegati sono retribuiti in più dello stipendio con gratificazione non eccedente le lire 240 annuali, ed oltre al disimpegno degli obblighi comuni a tutti gli impiegati, devono prestarsi a scrivere e tradurre in dette lingue quando la Direzione generale o la Direzione compartimentale lo richiedano.

Art. 70. Presso ogni macchina si tiene un registro (mod. 30) nel quale gli impiegati notano i principali estremi dei dispacci trasmessi, ricevuti e transitati in traslazione, l'ora della trasmissione, ricezione e transito, e tutte le circostanze relative all'andamento della corrispondenza.

Nel cambio di turno gl'impiegati lo firmano facendo risultare la consegna data del servizio. Essi appongono altresì la loro firma ai dispacci che trasmettono o ricevono, ed in caso di sensibile ritardo dei primi vi accennano la causa.

Art. 71. Tutti gli uffici debbono essere pronti alle chiamate, debbono accettare sempre la corrispondenza loro offerta, senza permettersi discussioni per qualsiasi motivo.

L'impiegato cui si trasmetta una corrispondenza viziosa, sia per l'istradamento sbagliato, sia per la sostanza delle parole trasmesse, deve limitarsi a farlo rimarcare al corrispondente ed in caso d'insistenza ricevere, riferendo al superiore immediato.

L'impiegato che tiene occulta una corrispondenza abusiva è tenuto complice.

Art. 72. I meccanici dipendono dal funzionario immediatamente preposto alla sorveglianza dell'officina.

Sono tenuti ad eseguire tutti i lavori relativi agli apparati telegrafici, tengono un registro di entrata ed uscita che constati l'andamento degli anzidetti lavori, e ne consegnano ad ogni mese un estratto al funzionario succitato.

Art. 73. Il magazziniere addetto al magazzino generale corrisponde colla Direzione generale; quelli addetti ai magazzini compartimentali corrispondono coi direttori compartimentali.

Essi, avutone ordine del loro superiore, introitano il materiale e ne curano il mantenimento in buono stato, eseguiscono con bolletta (mod. 4), che trasmettono a lui, le spedizioni di materiale in base alle richieste (mod. 3) munite del *visto*, e ne ritirano le ricevute (mod. 5).

I magazzinieri disimpegnano eguali incumbenze per gli stampati, in base a speciali richieste (mod. 23), in calce delle quali segnano la spedizione: ne è loro trasmessa la ricevuta.

Essi sono personalmente responsabili del materiale loro affidato.

Devono tenere un registro giornaliero di entrata ed uscita (mod. 31) ed un libro maestro disposto per ciascun articolo di materiale (modulo 32).

Il magazziniere capo del magazzino generale e i magazzinieri compartimentali fanno il primo alla Direzione generale, gli altri alle Direzioni compartimentali le seguenti periodiche comunicazioni:

Ogni mese: — L'estratto del registro giornaliero (mod. 31) pel mese precedente.

Ogni trimestre: — La richiesta di stampati per quello successivo (mod. 23).

Ogni semestre: — Il bilancio del movimento dei materiali che ebbero in consegna (mod. 14).

La tabella sull'attitudine e condotta del personale loro assegnato (mod. 25).

In principio d'ogni anno: — Gl'inventari del magazzino colla situazione al cadere dell'anno precedente (mod. 7 e 8).

Art. 74. Le note caratteristiche di attitudine e condotta degl'impiegati chiamati temporaneamente presso la Direzione generale, quelle dei sotto-ispettori addetti agli ispettori capi incaricati dei lavori marittimi e della sorveglianza del magazzino generale e dell'officina centrale, quelle del magazziniere capo del magazzino generale e dei meccanici dell'officina centrale non che le variazioni nello stato civile di essi sono segnate in matricola d'ufficio dalla Direzione generale, sentito il parere dei loro superiori immediati. Le Direzioni compartimentali segnano d'ufficio nel quadro semestrale (mod. 15), le note caratteristiche e le variazioni dello stato civile per tutti gl'impiegati del compartimento, pei quali non ricevono proposta, modificano e completano le proposte ricevute.

Art. 75. I capisquadra all'immediazione dei sotto-ispettori di sezione eseguiscono gl'incarichi speciali che ricevono dai medesimi particolarmente per le riparazioni dei danni alle linee e per la sorveglianza dei lavori che non siano di

tale entità da richiedere una gita del sotto-ispettore.

Gli altri capi-quadra hanno assegnato un tratto di linea da sorvegliare, mantenere in buono stato e riparare.

Tanto i primi quanto i secondi dirigono le squadre di più individui che si formano per la esecuzione dei lavori.

È in facoltà del sotto-ispettore di affidare la direzione di squadre a guardafili quando in essa non trovinsi capisquadra.

Art. 76. I capisquadra e guardafili devono risiedere nel luogo loro assegnato, eseguire, muniti dei necessari utensili e della competente quantità di materiale, le visite ordinarie dei tronchi di linea loro affidati in quel modo e con quel sistema che viene dai sotto-ispettori stabilito, mantenerli in perfetto stato e migliorarne la condizione secondo le istruzioni che ricevono, come eziandio fare tutti i lavori relativi alla costruzione delle linee ed allo stabilimento degli uffici di cui sono incaricati.

Essi sono muniti di un libretto (mod. 22), in cui devono notare tutte le operazioni fatte e le visite praticate, le quali ultime devono essere constatate dai capi degli uffici, e pei luoghi ove non si trovano uffici, dai sindaci, dai capi delle stazioni di ferrovia o dai capi delle stazioni di carabinieri, oltrechè dai militi di quest'arma che incontrassero per strada e con quegli altri mezzi che il sotto ispettore trova convenienti. Tengono nota nel libretto anche del materiale ricevuto ed adoprato.

Art. 77. I capisquadra e guardafili sono responsabili verso il sotto-ispettore, col quale corrispondono, della buona manutenzione delle linee loro affidate, della esatta esecuzione dei lavori, della regolare e sollecita riparazione dei guasti, dei depositi di materiale, del loro impiego e degli arnesi ed utensili. Nello esercizio del loro ufficio essi devono strettamente attenersi alle istruzioni dei sotto-ispettori.

Art. 78. Se risiedono in luogo ov'è ufficio telegrafico, vi stanno presenti quando non devono essere in perlustrazione, ed allontanandosene con licenza del superiore locale devono lasciare indicazione del luogo in cui si possono ritrovare; devono partire appena avuto avviso di danno sulla linea, ancorchè l'abbiano già perlustrata, e percorrerla, finchè non abbiano trovato e possibilmente riparato il guasto, o non si siano incontrati con l'agente di manutenzione del tronco di linea limitrofo al proprio.

Art. 79. I capisquadra e guardafili devono invigilare che persone estranee al servizio non guastino e neppure tocchino le linee, constatare per mezzo di regolari processi verbali i danni che vi fossero arrecati e consegnare i verbali stessi al sotto ispettore di sezione perchè occorrendo si valga dei mezzi di legge per la punizione dei colpevoli.

Art. 80. Presso gli uffici ove risiedono guardafili possono nominarsi dalle Direzioni compartimentali, con approvazione della Direzione generale, guardafili allievi esercenti un mestiere meccanico, i quali a preferenza di estranei sono adoprati come manuali, come surroganti dei guardafili e come espressi.

Essi non godono di alcuna retribuzione quando non prestano servizio.

Tanto i capisquadra quanto i guardafili ed allievi devono avere in servizio un distintivo uniforme del loro ufficio.

Art. 81. I fattorini dipendono dai capi d'ufficio e da coloro che ne fanno le veci, e ne devono eseguire le istruzioni.

Essi devono incaricarsi della consegna a domicilio dei dispacci che loro rimette l'impiegato, della pulizia del locale e della mobilia e della disposizione e manutenzione delle pile, ed obbedire ai loro superiori su quanto vien loro comandato nell'interesse del servizio.

Il servizio dei fattorini è regolato dai capi d'ufficio.

Possono tuttavia destinarsi alcuni fattorini presso le Direzioni, ed in tal caso adempiono agli obblighi loro fissati dal direttore.

Questi fattorini presso le direzioni sono prescelti fra quelli retribuiti mensualmente.

I fattorini devono indossare in servizio la divisa che sarà determinata dalla Direzione generale.

Art. 82. Di tutti i dispacci consegnati ai fattorini si prende nota in ufficio in apposito registro (mod. 33), questi li portano immediatamente a destinazione, facendo a tal uopo, quando ne occorre il bisogno, le più diligenti indagini.

Si assicurano dell'esattezza del ricapito e ne reclamano ricevuta (mod. 34) con l'indicazione sulla medesima dell'ora di consegna.

Art. 83. Quando non sia possibile di effettuare la consegna di un dispaccio, il fattorino lo restituisce chiuso all'ufficio con dichiarazione sulla bolletta (mod. 34) dell'inutilità delle ricerche.

Art. 84. I fattorini devono portare e recapitare i dispacci uno per volta. Il capo d'ufficio o chi lo rappresenta può, sotto la sua responsabilità, quando il vantaggio del servizio il richieda, consegnarne loro un numero maggiore per volta.

Art. 85. I fattorini pagati a dispaccio sono obbligati di recapitare regolarmente senza retribuzione i dispacci diretti alle autorità governative che risiedono nello edificio ove si trova l'ufficio telegrafico.

È loro all'incontro retribuito il trasporto delle notizie di servizio dirette dall'ufficio ai mittenti o destinatari.

Art. 86. — I fattorini devono serbare il più assoluto segreto sul servizio, e badare di non dar cognizione ad estranei dell'esistenza dei dispacci da recapitare. È rigorosamente loro vietato di procurarsi notizie di telegrammi e di propalarle, come altresì di chiedere mance ai destinatari dei dispacci, e di riceverne.

CAPO III. — *Contabilità attiva.*

Art. 87. Per la tenuta della contabilità dei proventi telegrafici si segue il corso dell'esercizio finanziere che ha principio col 1° di gennaio e termina col 31 di dicembre di ogni anno.

Esso si protrae tuttavia di nove mesi, cioè sino a tutto settembre dell'anno successivo per dare luogo alla liquidazione di tutte le operazioni che vi si riferiscono, salve le modificazioni che venissero introdotte nel regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art 88 Appartengono ad un esercizio tutti i proventi liquidati dei dodici mesi dell'anno da cui esso prende nome, così pure le spese d'ordine inerenti ai medesimi a norma degli articoli 107, 108, 109 e 113 del presente regolamento.

Art. 89. A termini dell'articolo 87 durante i primi nove mesi dell'anno essendo in corso due esercizi, le relative contabilità debbono essere tenute distinte.

Ciascun esercizio deve avere i propri registri, e tutte le [illegible] altre operazioni prescritte dal presente regolamento si compiono distintamente.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Ordine del giorno per la tornata di lunedì 16 aprile 1866 (al tocco).

1° Votazione per la nomina di due commissari dell' inchiesta sull' amministrazione dello Stato;

2° Interpellanza del deputato Carini sulla esecuzione delle stipulazioni fatte colle Società delle ferrovie a favore dei militari congedati, dei volontari delle guerre italiane e dei funzionari governativi in disponibilità;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Giuseppe Romano per lo stabilimento dell'imposta unica e proporzionale sulla rendita.

Discussione dei progetti di legge:

4° Abrogazione di disposizioni di un decreto della Luogotenenza di Sicilia relative alla guardia nazionale (6);

5° Esecuzione di una lotteria d'immobili della duchessa Bevilacqua (63);

6° Contratto d' affitto del cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno (24);

7° Concessione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli (40);

8° Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale (78);

9° Interpellanza del deputato Avitabile sui provvedimenti a prendersi per evitare nell'amministrazione del Debito pubblico le falsificazioni e duplicazioni dei certificati di rendita;

10° Interpellanza del deputato Ercole relativa alla presentazione del bilancio e degli elenchi delle pensioni dell'Ordine mauriziano e degli altri ordini cavallereschi.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Riferiamo dal *Morning Post* del 9 aprile il seguente articolo come norma dei giudizi che si fanno sugli ultimi atti diplomatici delle due potenze germaniche:

« La Prussia naturalmente si sdegna di essere accusata di meditare una guerra aggressiva e di buon grado dà l'assicurazione (se pur ve n'è bisogno da uno Stato così bramoso della pace) che nulla è così lontano dai suoi propositi come assalire una potenza, che non solo è sua alleata, ma come lei membro della Confederazione creata nello intento della difesa e della protezione comune. La Prussia desidera e spera che gli stessi generosi propositi animino la sua vicina; ma quando vede che quella mobilizza l'esercito e si prepara alla guerra, non ostante la fiducia che ha nella sua lealtà, è costretta dall'istinto della conservazione a prepararsi al peggio. L'Austria e la Prussia non sono forse membri della Confederazione germanica, e non debbono sottoporre le loro querele all'arbitrato di quella? Perchè dunque l'Austria, se crede sinceramente che è minacciata dalla Prussia, raduna un esercito sui confini, e appresta le fortificazioni delle sue città, se può rassicurarsi completamente facendo appello alla Dieta di Francoforte?

Manifesti l'Austria sinceramente le sue intenzioni, cessando i preparativi bellicosi, inaugurando lo *statu quo ante*, e la Prussia di buon grado la imiterà.

Questo è in sostanza il dispaccio dato dall'ambasciatore prussiano a Vienna al conte Mensdorff, e non ci fa meraviglia di sapere che il senso generale che ha suscitato nella capitale austriaca è stato un malcontento crescente.

Quando facemmo i nostri comenti al primo manifesto uscito dalla penna del Bismark e alla replica del conte Mensdorff, notammo quale fosse il valore pratico di siffatte dichiarazioni. Senza volere ammettere la veracità assoluta del celebre aforismo di Talleyrand che la parola fu concessa all'uomo per celare il pensiero, è impossibile non convenire che i diplomatici ne fanno principalmente quell'uso nelle occasioni simili alle presenti.

L'ipocrisia è l'omaggio che il vizio paga alla virtù. Il governo prussiano non ha dettato il suo dispaccio lusingandosi di convincere l'Europa che i suoi timori sono infondati, o d'indurre l'Austria a sospendere di prepararsi, ma semplicemente perchè il codice della morale internazionale la costringe formalmente a sconfessare il disegno di cominciare una guerra ingiustificabile.

Si può dire che la nota prussiana ammette una risposta che chiarirebbe agevolmente la sua poca accuratezza e la sua inanità.

L'argomento del *tu quoque* può esser ritorto da entrambi i querelanti, e la questione degli armamenti può esser presa in considerazione. Sarebbe arduo definire chi delle due potenze avesse però ragione di atterrirsi dei preparativi bellicosi che sono stati fatti dai due Stati. Ma è ormai noto a tutto il mondo che l'Austria è stata costretta ad armare, perchè la Prussia le ha offerto l'alternativa o di far la guerra o di cedere i Ducati. Il rimettersi come fa il ministro prussiano alla Dieta è umoristica cosa anzi che no. Rimproverando all'Austria di non aver posto fiducia nell'autorità della Dieta federale, anzichè mettere innanzi i suoi battaglioni, il Bismark pare abbia dimenticato che dichiarò nella sua prima nota che la Dieta era incompetente a giudicare le liti che insorgono tra le due grandi potenze. Nondimeno il ministro prussiano sembra credere che l'Austria avrebbe dimostrato maggiormente di aver ragione, se invece di ricorrere alla forza brutale avesse invocata la maestà delle leggi.

Dobbiamo dire bensì che le possibilità di pace sono in qualche modo scemate dopo la nota del gabinetto di Berlino. La Prussia non cesserà di mobilizzare i suoi eserciti, e domanda all'Austria di farlo in modo che questa non può condiscendere alla sua domanda. Le possibilità della pace e della guerra dipendevano però da circostanze del tutto estrinseche ai dispacci diplomatici che si scambiano i due Stati. Si dice che gli affari non hanno presa la direzione precisa che la Prussia sperava. Gli Stati minori, niuno eccettuato, hanno replicato evasivamente: essi si rimettono alla decisione della Dieta. Ma dall'attitudine che piglierà la Francia dipende in gran parte la politica del gabinetto di Berlino, e come quella sarà è ancora incerto.

PRUSSIA. — Togliamo dalla corrispondenza 7 ed 8 aprile da Berlino all'*Indép. Belge* i seguenti brani:

..... I fogli liberali poco disposti a favorire i progetti bellicosi mettono il pubblico in guardia contro tutto quanto potrebbe far supporre che la Prussia potesse indietreggiare.

Sotto il governo attuale non si deve aspettarsi così facilmente un Olmutz; e gli è per ciò che gli Stati medii, anzichè incoraggiare l'Austria nella sua resistenza, dovrebbero sforzarsi di ottenere un compromesso fra le due potenze.

..... Si andrebbe grandemente errati, specialmente in Austria, credendo il momento favorevole per rovesciare l'attuale sistema in Prussia.

Nelle sfere politiche ben informate le voci di cambiamenti ministeriali non hanno trovato la benchè minima credenza.

— La *Nord Deut. Zeit.* parlando dell'arresto e dell'espulsione del conte de Waldersee dagli Stati ustriaci, dice:

L'arresto e l'espulsione del conte di Waldersee prova che a Vienna si ritiene più importante dissimulare gli armamenti, che diminuire il pericolo di guerra constatando la verità.

Quali saranno le conseguenze del procedere dell'Austria per gli Austriaci che viaggeranno in Prussia?

Ecco quanto il governo prussiano dovrà senza dubbio decidere.

— Lo *Staatsanzeiger* pubblica la seguente notificazione:

« In seguito a sovrana autorizzazione del 3 corrente, viene proibita colla presente sino al 1° agosto a. c., in base al § 3° della legge doganale del 23 gennaio 1838 (Raccolta delle leggi pagina 34), l'esportazione di cavalli oltre il confine dalla Vistola presso Torn (compreso questo) sino al confine verso il regno di Sassonia presso Seidenberg, con riferimento alle pene comminate nel § 1° della legge punitiva doganale del 23 gennaio 1838 (Raccolta delle leggi, pag. 78). — Berlino 6 aprile 1866. — Il ministro di finanza *di Bodelschwingh*. — Il ministro dell'interno, *conte Eulenburg*. »

GERMANIA. — La *Neu. Frankf. Zeit.* pubblica la seguente risposta dell'Austria al dispaccio 26 gennaio del conte Bismark.

Istruzioni al conte Karolyi a Berlino date a Vienna 7 febbraio.

Dalle mie diverse comunicazioni e per gli abboccamenti che ella ebbe ultimamente a Vienna con me, Vostra Eccellenza conosce pienamente il punto di vista che la Corte imperiale mantiene riguardo alla convenzione di Gastein, ed alla situazione che ne è risultata.

Ricordando il carattere provvisorio di questa convenzione, noi non dimenticheremo certamente che a Gastein non venne decisa la questione della successione; che non si incorporò alla monarchia austriaca nissuna provincia; infine che non fu conferito il diritto di decidere da noi soli e senza l'assenso della Prussia sull'avvenire politico del ducato dell'Holstein.

Un simile diritto non ci appartiene, come non appartiene alla Prussia quello di disporre da sola dello Schleswig. Le potenze non hanno già diviso fra loro la proprietà, ma solo il possesso provvisorio di quanto avevano acquistato colla pace di Vienna. Esse rimisero ad un accordo posteriore la soluzione definitiva della questione della sovranità.

Vostra Eccellenza sa che la Corte imperiale riconosce nella piena sua estensione la forza obbligatoria di questa riserva. Quantunque la guerra contro la Danimarca non sia stata provocata da pretese della Prussia, ma dal diritto della Confederazione germanica e dai diritti dei Ducati, tuttavolta il nostro graziosissimo sovrano considera conforme alla posizione delle due grandi potenze tedesche che le nuove combinazioni politiche prodotte dalla guerra debbano venir subordinate alla condizione di un libero accordo fra le corti di Vienna e di Berlino.

L'imperatore Francesco Giuseppe non ha mai disconosciuto che un simile accordo doveva dare giusta soddisfazione all'interesse politico della Prussia. Fatti incontestabili provano il desiderio che ha S. M. di facilitare con ogni possibile concessione la soluzione definitiva.

Scevra d'ogni responsabilità riguardo a quanto ha impedito che questo scopo non fosse ancora raggiunto, l'Austria garantisce sempre a S. M. il re di Prussia che essa non permetterà mai cosa alcuna che possa portar pregiudizio all'accordo riservato fra le due potenze.

Pure in forza della convenzione di Gastein il governo imperiale non si è sottoposto ad alcun controllo per quanto riguarda il governo provvisorio nell'Holstein: non è il solo proprietario dei diritti di sovranità; ma il modo di esercitarli è lasciato al suo libero arbitrio.

Come dovunque, esso sostiene anche al Nord della Germania alti interessi conservativi, ed è sua seria cura che tutta la sua azione nell'Holstein corrisponda alle esigenze di questo obbligo. Però il suo procedere nell'Holstein dipende solo dalle sue proprie inspirazioni, ed esso considera ogni singola questione, che possa insorgere colà nella sfera della sua amministrazione, siccome vertente in modo esclusivo fra esso ed il suo luogotenente, ma estranea a qualunque altra influenza. La stessa indipendenza esso concede nello Schleswig al regio governo prussiano.

Questo nostro concetto della situazione è fondato sul chiaro tenore delle disposizioni di Gastein. Esso è giusto verso la Prussia come verso noi stessi. Esso corrisponde al sentimento della nostra dignità; è richiesto dalla necessaria cura dei nostri interessi. Il gabinetto di Berlino, al quale abbiamo esposto tutto ciò ripetutamente, ha quindi difficilmente potuto stendere il dispaccio qui accluso in copia nell'aspettativa che noi dovessimo deviare dalla norma di condotta a noi prefinita in modo così chiaro e preciso.

Io, che ho l'onore di scrivere queste linee, mantengo personalmente troppo volontieri una confidente relazione col barone di Werther, per dover esitare a parlare con lui intorno ad ogni avvenimento della giornata. Il conte Mensdorff può confidare senza dubbio al barone di Werther come la pensi il governo dell'imperatore sull'ammissione di quell'assemblea di Altona, alla quale, del resto, pare si dia troppa importanza a Berlino. Il ministro dell'imperatore però deve respingere decisamente l'esigenza del regio invito [illegible] di rendergli conto di un atto dell'amministrazione dell'Holstein, e mentre dichiaro ciò, obbedisco soltanto agli ordini del mio imperiale Signore, al quale mi feci un dovere di sottoporre il dispaccio del signor conte di Bismark.

Col trattato di Gastein — così osserva il gabinetto di Berlino — ciascuno dei due Ducati fu consegnato quasi come un pegno affidato alla lealtà di uno dei due compossessori. Ognuno di essi ha il diritto di chiedere che sino al verificarsi del futuro accordo, l'oggetto del medesimo venga mantenuto in *statu quo*. In fatto la cosa non procede diversamente.

Ma questo diritto si riferisce evidentemente all'intatta conservazione della sostanza. Se il significato di esso diritto fosse quello di un sindacato dei singoli atti amministrativi, si sarebbe potuta conservare benissimo anche l'indivisa comunanza di governo, che esistette sino alla convenzione di Gastein. E se l'accusa contro di noi è quella che colla nostra fiacchezza e passività si pregiudichi nell'Holstein il principio monarchico, si tramuti il sentimento conservativo, che distingueva la stirpe schleswigholsteinese, e si vada deteriorando l'oggetto del futuro accordo, la coscienza di tutta l'Europa si unirà a noi nel respingere quest'accusa, giacchè tutta l'Europa sa che le aspirazioni oggidì predominanti nell'Holstein sono le stesse che sussistevano al tempo della convenzione di Gastein o molto prima di quell'epoca, e alle quali attinse la sua forza la resistenza dei Ducati contro la Danimarca.

In Altona — anche di questo siamo accusati — abbiam lasciato commettere gli stessi eccessi contro la Prussia. In qual modo ha potuto esporsi il regio gabinetto prussiano a ricevere l'ovvia risposta che fu appunto la Prussia quella che si è rifiutata di proporre per tutto il territorio federale una proibizione di assemblee simili a quella che ebbe luogo in Altona? Se fosse seguito un ordinamento in via federale, non sarebbe mancata all'Holstein una norma stabile, ed il governo regio non sarebbe stato ridotto a chiedere da noi la riattivazione di quelle ordinanze danesi, della cui pressione si lamentavano più che mai altamente i Ducati, e che noi non trovammo più in vigore allorchè abbiamo assunto l'amministrazione dell'Holstein.

L'imperatore, nostro graziosissimo signore, deplora profondamente tutta questa polemica. Sua Maestà si deciderà difficilmente a credere che il re Guglielmo voglia desumere la misura del valore che pone l'imperatore alle sue relazioni colla Prussia dall'adesione o dalla non adesione dell'Austria al desiderio dell'annessione dei Ducati alla Prussia.

Una esigenza così unilaterale è certamente lontana dai pensieri del re. Tuttavia il regio governo si esprime verso di noi come se il nostro rifiuto, tanto naturale, di permettere che si compia quest'annessione non possa essere interpretato diversamente che con un ritorno ad una politica di perniciosa gelosia e rivalità. Egli parla persino come se fosse abbandonato dall'Austria nella lotta contro il comune nemico, la rivoluzione, e quindi impedito nell'esecuzione della sua volontà di procedere durevolmente di conserva con noi.

Che il governo prussiano getti uno sguardo spregiudicato sul recentissimo passato! S'ei considera le condizioni della Germania, gli si para dinanzi il fatto che noi, ben lontani dal voler formare una coalizione contro la Prussia, abbiamo decisamente posposto le nostre relazioni cogli Stati medii all'alleanza colla Prussia, anzi le abbiamo così seriamente pregiudicate, come il dinota la rappresaglia esercitata verso di noi mediante il riconoscimento del regno d'Italia. S'egli volge l'occhio ai rapporti fra i gabinetti europei, dovrà confessare che noi abbiamo agito dappertutto come potenza tedesca e alleata della Prussia; che noi non abbiam mai cercato d'influire in alcun luogo sulla Prussia mediante pressione estera, e che persino l'attività del nostro ambasciatore a Parigi, tanto vilipesa a Berlino, ha avuto sempre per iscopo di rafforzare la Francia nella sua politica di conservazione nella vertenza schleswig-holsteinese. Quindi il modo di agire dell'imperatore, che si uniforma inalterabilmente ai supremi interessi della pace e dell'ordine in Austria, del pari che in Germania ed in Europa, non poteva preparare una delusione al re di Prussia, ed io respingo con ferma convinzione il rimprovero fatto alla Corte imperiale, che debba attribuirsi ai suoi sentimenti ed alle sue azioni il motivo se non può attuarsi quell'intima comunanza della politica complessiva di ambe le potenze, a cui aspira sinceramente la Prussia secondo le parole finali del signor conte di Bismarck.

Questa protesta è l'unico scopo delle mie osservazioni, ed io offenderei l'alto senso dell'imperatore se mi lasciassi indurre da più d'una esperienza fatta ieri ed oggi a porre il contegno della Corte di Berlino in contrasto colla nostra.

Vostra E. è pregata di voler recare a cognizione del signor presidente del regio ministero il presente dispaccio. Siete pure abilitato a comunicarne una copia per il caso che il conte di Bismarck desiderasse di porre sott'occhio al suo augusto sovrano la nostra risposta. Ricevete ecc.

SPAGNA. — Nella seduta del 6 il Congresso ha terminata la discussione sul progetto di legge che fissa l'ammontare dell'esercito pel prossimo anno amministrativo: il progetto è stato adottato alla maggioranza di 153 voti contro 20.

(*Correspondencia*)

— Si legge nell'*Epoca*:

È stata letta al Congresso la relazione della Commissione della stampa: la relazione è così concepita:

Art. 1. Gli editori responsabili, dei quali è fatta parola all'art. 14 della legge sulla stampa in vigore, cesseranno d'essere tali dal momento che sarà emanata contro loro una sentenza che li condanni alla prigione per qualcheduno dei delitti contro la religione, contro il sovrano, od un membro della famiglia reale, compreso nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24, e nell'articolo 27 della legge suddetta.

Art. 2. Chi insulterà gravemente colla stampa uno o l'altro dei due Corpi legislativi, od una delle sue Commissioni o rappresentanze collettive incorrerà nelle pene stabilite dal paragrafo 1° dell'articolo 193 del codice penale, e potrà venir tradotto d'ufficio davanti ai tribunali ordinari.

Non è delitto d'insulto l'esaminare ed il criticare gli atti e le risoluzioni dei Corpi legislativi, e quelli delle loro Commissioni, e rappresentanze collettive.

Art. 3. Chi insulterà gravemente e calunnierà un senatore e un deputato per opinioni manifestate in senato o al congresso, od i ministri della corona, o qualunque altro impiegato per ragione d'esercizio delle sue funzioni, potrà venir tradotto d'ufficio davanti ai tribunali ordinari, e sarà punito per delitto di calunnia, come è detto all'art. 376 del codice penale, e per tali insulti sarà punito a termini del paragrafo 1° dell'articolo 381 del codice suddetto. Gli insulti meno gravi saranno puniti a norma del paragrafo 2 dell'articolo 381, e non potrà aprirsi il processo che dietro richiesta della parte offesa; a questi delitti sono applicabili le disposizioni portate dagli articoli 378 e 383 del codice penale.

Art. 4. Saranno pure puniti come delitti ordinari i delitti commessi con iscritti tendenti a scemare la fedeltà, e la disciplina nella forza armata in un modo non previsto dalle leggi militari, e saranno puniti colla multa portata all'articolo 33 della legge sulla stampa.

Art. 5. L'articolo 10, paragrafo 1° della legge sulla stampa sarà redatto come segue: « Ogni giornale dovrà avere il suo editore, secolare, il quale firmerà in calce ogni numero, e sarà sempre responsabile tanto davanti al tribunale quanto davanti al giurì di tutto quanto si trova inscritto nel giornale. L'autore sarà pur tenuto responsabile tutte le volte che firmerà l'articolo.

Art. 6. L'articolo 19 della legge sulla stampa è, e rimane sospeso. (Era quello che imponeva l'obbligo di firmare gli articoli).

Art. 7. Il governo darà conto nella presente legislatura degli effetti della presente legge alle Cortes, e proporrà le riforme che l'esperienza avrà dimostrate necessarie.

Palazzo del Congresso, 4 aprile 1866.

— Si legge nella *Correspondencia*:

Possiamo formalmente smentire tutto quanto si dice del progetto d'armistizio fra la Spagna e le repubbliche americane sue nemiche.

A Valparaiso non vi sono più di otto *torpiglie*.

Non è vero che il signor Nunez Mendez abbia minacciato di bombardare Valparaiso nel caso che queste macchine non fossero distrutte.

La nostra opinione si fonda su ciò che il signore Mendez Nunez nel suo dispaccio non dice nulla di ciò; nissuna notizia ufficiale ha confermato questo fatto.

Infine alla data, alla quale dovrebbe riferirsi questo fatto, il capo della nostra squadra doveva esser partito per Chiloe affine di assalire nuovamente la squadra nemica, e distruggerla.

TURCHIA. — Si scrive da Scutari 5 aprile all'*Osservator Triestino*:

Qui si attendono tre battaglioni di soldati regolari in rinforzo de'nostri presidii militari, e sta bene quest'aumento di truppe, sia perchè il paese ne ha bisogno per l'interna tranquillità, sia anche per mantenere la quiete, talvolta in pericolo ai confini turco-montenegrini.

RUSSIA. — Si scrive da Pietroburgo 26 aprile all'*Indép. Belge*:

Al Consiglio municipale di Pietroburgo ebbero luogo le elezioni dei giudici di pace per la città; e ieri è stato pubblicato il risultato dello scrutinio.

Percorrendo la lista dei nuovi magistrati si può vedere che la scelta degli elettori cadde di preferenza su giovani, e per la maggior parte su antichi allievi della facoltà di diritto alla nostra università.

Questa preferenza data alla gioventù, preferenza che riuscir potrebbe strana in un altro paese, trattandosi di funzioni così serie, quali sono quelle dei nostri giudici, trova da noi la sua facile spiegazione nella differenza delle convinzioni che divide in Russia le due generazioni per così dire contigue.

Tra gli uomini della generazione precedente ve ne hanno certamente di capaci e di istruiti, ma essi sono stati allevati in quella atmosfera di concussione che caratterizzava la classe degli impiegati sotto Nicolò, e per questa ragione essi sono ingiustamente sospetti al pubblico.

La generazione giovane gode al contrario riputazione d'integrità a tutta prova; ed è naturale che l'opinione le dia la preferenza nella scelta.

Il nostro ministro della guerra signor Milutine ottenne un congedo di venticinque giorni per un viaggio all'estero per affari di famiglia.

L'*interim* della guerra è tenuto dal conte d'Alderberg.

Il congedo accordato al signor Milutine non è già come lo vorrebbe far credere qualcheduno, il precursore delle dimissioni di questo ministro. L'imperatore apprezza troppo i servigi di quest'uomo di Stato per separarsi da lui con tanta facilità.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La R. galleria Palatina è chiusa al pubblico nei giorni 14, 15, 16 e 17 del corrente mese di aprile.

— Se il genere della pittura di paese non può ottenere comunemente il primato nell'arte, egli è perchè ogni artista che a quel genere si dedica crede facile l'indovinare la natura ne'suoi aspetti variatissimi e ritrarla sulle tele col prestigio delle tinte. Ma perchè quella facilità è più presto desiderata che raggiunta, ne avviene che pochissimi arrivano alla possibile perfezione, sì da acquistarsi nome di artisti veri anche nel rappresentare il paesaggio.

Al numero di quegli eletti va certo aggiunto Federico Cortese, da Napoli, del quale vediamo esposti di questi giorni, nelle sale dell'Accademia di Belle Arti, cinque dipinti giudicati bellissimi dai molti che li vanno ad ammirare, e rappresentanti:

Una mesta scena nella Maremma;

Una boscaglia presso Roma;

Un paesaggio presso Castel Gandolfo;

Una campagna nelle vicinanze di Terracina;

L'Acquedotto Claudio, fuori di porta San Giovanni a Roma.

Il parlare ad uno ad uno dei pregi di cotesti lavori, sarebbe argomento conveniente ad uno scritto assai più disteso che non sia questo breve cenno, qui registrato al solo scopo di unire la nostra voce a quella degli intelligenti dell'arte e degli ammiratori del signor Cortese, tributandogli una parola di encomio e di cordiale ringraziamento pel decoro ch'egli aggiunge all'arte italiana.

T. N.

— Ai particolari dati ieri in tutta fretta sull'inaugurazione del *Canale Cavour* aggiungiamo i seguenti:

Oltre i personaggi già da noi nominati ieri assistevano alla funzione il cav. Montezemolo, commissario regio, il deputato Sella, l'ingegnere Sommeiller, il sindaco di Milano, il prefetto di Novara e il sotto-prefetto di Vercelli.

Il notaio Turvano era chiamato a redigere l'atto.

S. A. R. il Principe Eugenio fu ricevuto dal sindaco e da tutto il Consiglio comunale di Chivasso, e in questa occasione il sindaco pronunziava la seguente allocuzione che siam lieti di poter pubblicare:

Principe!

Prima che s'inizii la funzione dell'immissione delle acque del Po in quel canale intitolato da un nome caro al Re, prezioso all'Italia e venerato da tutti, opera questa che immortala il secolo!

Prima che colla vostra regale presenza, accompagnato dall'ottimo prefetto di questa provincia, si compia questo atto solenne, permettete che io a nome dei miei concittadini feliciti il vostro desiderato arrivo.

La città di Chivasso se va superba di accogliere in Voi il virtuoso Principe, ed il rappresentante dell'Augusto Monarca, è pure lieta di poter rinnovare in questo faustissimo giorno i sentimenti di fedeltà e di divozione illimitata alla gloriosa dinastia di cui Voi o Principe siete gemma preziosa.

Interprete dei voti de'miei concittadini, mi sia concesso in questo giorno di generale esultanza il prorompere:

Viva il Re Vittorio Emanuele II!
Viva il Principe di Carignano!
Viva l'Italia!

La Guardia Nazionale di Chivasso in buon numero e le Società operaie erano accorse a far omaggio all'Augusto visitatore.

Dopo un discorso di Monsignor Moreno, il Principe stesso, mercè una piccola *grue*, diede il primo moto alla manovella che doveva alzare i serragli, tirati su i quali, l'acqua si precipitò nel canale. (*Provincia*)

— Nell'adunanza tenuta dall'Ateneo veneto il 22 marzo p. p., l'avv. cav. Giuseppe Consolo dava lettura di una sua Memoria *intorno all'arresto personale per debiti civili e commerciali, e intorno alla sua abolizione.*

Dopo aver accennato a quanto aveva dato origine al suo scritto, riportava le parole dette in argomento dall'imperatore Napoleone III nell'aprire la sessione legislativa del Senato nel 1865, e la risposta di Troplong, relatore dell'indirizzo, facendo conoscere come però questa abolizione rimanesse ancora un desiderio.

Riepiloga quindi brevemente la storia delle leggi più rimarchevoli, che, col succedersi dei tempi, furono in proposito emanate, cominciando dai Greci, e passando in rassegna quelle di Roma, come Repubblica e come Impero.

Osservava dappoi siccome, caduto l'Impero romano, quasi tutte le nazioni conservassero l'arresto personale per debiti civili, e narrava quali fossero in Inghilterra le leggi in argomento e come la legislazione francese mostrasse sempre una crescente tendenza ad abolire l'arresto personale per debiti civili. Enumerava in seguito i casi, nei quali il Codice Napoleone, così quello civile come di procedura, aveva ritenuto un tale arresto, indicandone però tutte le restrizioni e le formalità relative, e non dimenticando quanto dispone la legge 17 aprile 1832. Esaminata la legislazione, che vigeva nel Regno di Sardegna, ricordava la legge transitoria del 3 marzo 1864, e scendeva quindi a discorrere del nuovo Codice italiano, andato in attività col 1° gennaio 1866, riportandone le sanzioni relative.

In tutte queste disposizioni, osservava il cavalier Consolo, evidentemente palesi per debiti, e che si cercò di ristringerlo a pochi casi, diminuendone la durata e rendendone possibile la cessazione anche dopo incominciato.

Rispetto poi alla legislazione austriaca, faceva notare che il regolamento di procedura civile del 1803 erasi ispirato a questi principii, ma che la legge generale di cambio del 1859 aveva invece fatto crescere la possibilità della effettuazione di un tale arresto, il quale per altro veniva in adesso limitandosi dalla pratica giurisprudenza.

Passate così in disamina le varie legislazioni, concludeva col dire che l'arresto personale per debiti, sia che venga adoperato come esperimento per iscoprire sostanze occulte, sia come pena, o come mezzo di esecuzione, è sempre crudele, ed insieme ingiusto, inutile ed assurdo; e faceva voti perchè l'Europa imitasse l'esempio degli Stati Uniti d'America, i quali, dopo aver sostenuta una guerra da giganti per far cessare la schiavitù nelle provincie del Sud, seppero anche abolire l'arresto per debiti civili.

Dopo la lettura della memoria dell'avv. cav. Consolo, l'Ateneo si raccoglieva in seduta secreta, ed eleggeva bibliotecario il cav. Guglielmo Berchet. (*Gazz. Uff. di Ven.*)

— L'amministrazione francese pubblicò nello scorso marzo la statistica officiale della produzione dei bozzoli in Francia incominciando dall'anno 1852. Ecco le cifre:

Anno		
1852	Chil.	24,250,000
1853	»	26,000,000
1854	»	21,500,000
1855	»	19,800,000
1856	»	7,500,000
1857	»	7,500,000
1858	»	9,000,000
1859	»	9,000,000
1860	»	8,000,000
1861	»	5,800,000
1862	»	5,800,000
1863	»	6,500,000
1864	»	6,000,000
1865	»	4,000,000

— Leggesi nel ***Moniteur Universel*** sotto il titolo di *l'età di pietra in America:*

I martelli di pietra adoperavansi dagli antichi Americani negli scavi delle miniere di rame e d'argento grezzi del Lago Superiore. Riportando questo fatto il signor J. Marcou cita due di siffatti martelli, uno dei quali è notevole perchè porta manico.

Già da lungo tempo sonosi trovati, negli antichi lavori d'arte sì commendevoli delle valli dell'Ohio e del Missisipì, stromenti in rame e in argento grezzi, lavorati a freddo, senza mistura alcuna delle [illegible] con quelle del rame.

Le scoperte delle miniere di rame del Lago Superiore sono ora venute ad indicare i filoni donde provenivano quei metalli; e antichi scavi, fatti dagli aborigeni prima dell'arrivo degli Europei, furono rinvenuti e messi anche a profitto come lo ha indicato il dottore Charles T. Jackson nel suo notabile Ragguaglio zoologico della parte meridionale del Lago Superiore.

In uno di quegli scavi, il quale porta il nome di Miniera della Compagnia del Nord-ovest, alla punta Kïevenan, alcuni pozzi o meglio fosse aventi da 2 a 3 metri di profondità, ed estendentisi per lunghezze di 20 a 40 metri, indicano che quei luoghi furono dagli Indiani praticati per grandi lavori. Trovansi quivi un numero piuttosto ragguardevole di martelli in pietra di forma ovale od elittica, del grave peso di 2 a 3 chilogrammi, e formati di rocce durissime, come leptinite, quarzo e porfido e che provengono dalle circostanze del Lago Superiore. Quello che fu spedito dal signor Marcou e ch'egli raccolse nel 1848 è formato di trass-leptinite, ha forma elissoidale più regolare di quella che incontrasi nella maggior parte degli altri e possiede, come tutti somiglianti metalli un seno incavato o scanalatura che lo divide in due parti e serviva a fermarlo in un manico.

Siccome questi martelli sono pesanti e difficili da maneggiare; siccome adoperavansi a rompere rocce durissime, e siccome non se ne trovò in quelle antiche miniere un solo modello col manico: non sapevasi esattamente il modo usato dagli Indiani per fissarlo ed adoperarlo.

Nell'agosto del 1853, quando il signor Marcou traversava le praterie al nord del Texas, ebbe la buona sorte di ottenere dagli Indiani Kiowais, i quali sono un ramo della tribù dei Comanci, uno di questi martelli in pietra col manico. I Comanci sono gl'indiani più barbari e più selvaggi di tutto il continente dell'America settentrionale. Essi non ebbero mai che pochissime relazioni coi bianchi e più che tutte le altre tribù isfuggirono all'influenza civilizzatrice e hanno conservato quasi intatti gli utensili e gli strumenti primitivi dell'uomo americano.

Questo martello, che è di quarzo e pesa due chilogrammi circa, servì ad uso lunghissimo, come lo dimostra una delle sue estremità grandemente smuzzata. È cinto di un nervo di bisonte, il qual nervo è inviluppato e costretto sotto l'incanalatura mediante una larga striscia di pelle di bisonte la quale fu cucita ancor fresca affinchè potesse, seccandosi, stringere fortemente nervo e martello e costituire, per dir così, un fodero od una guaina avente le forme esatte del manico e della pietra e che non lascia allo scoperto che le due estremità o capi del martello.

Un certo numero delle nostre ascie galliche, celtiche e antistoriche furono per certo immanicate nella stessa guisa. E per questo motivo soprattutto l'autore invoca l'attenzione altrui sopra questo martello in pietra di una delle tribù indiane del piede orientale delle Montagne Rocciose.

— Annunziasi, dice la *Gazette de France*, la morte a Parigi di Luciano Vidi, l'inventore del barometro aneroide. Da Torricelli in qua tutte le prove fatte per dotare la scienza di uno stromento portatile proprio a misurare la pressione atmosferica erano rimaste senza effetto. Luciano Vidi seppe sciogliere sì bene il problema che i barometri aneroidi sono sparsi in tutte le classi della società. È questa una scoperta che sarà tra le glorie dei tempi nostri.

— Il conte Baciocchi, soprintendente generale dei teatri di Francia, indirizzò al direttore dell'Odéon di Parigi una lettera dove lo invita a leggere nel più breve spazio di tempo tutti i lavori drammatici che gli son presentati.

Egli è cosa urgente che sia così, dice la *France*, imperocchè alcuni manoscritti attendono spesso un anno e più nei portafogli dell'Odéon prima che gli scrittori che ve li deposero, possano averne notizia.

La lettera porta la data del 29 marzo 1866 ed è concepita in questi termini:

« Signor direttore,

« Credo sapere che alcuni giovani autori drammatici lagninsi del ritardo frapposto all'esame delle opere che vi sottomettono nella speranza di farle rappresentare sul vostro teatro. Voi non ignorate, e io amo ricordarvelo, che se lo Stato concede all'Odéon una sovvenzione che ne assicura l'esistenza, il fa, anzitutto, per aprire la carriera ai giovani offrendo loro da un canto l'esempio dei maestri mediante la rappresentazione del repertorio antico e dall'altro permettendo loro di prodursi essi stessi quando hanno composto opere degne d'incoraggiamento.

« Accogliere coloro che hanno disposizioni vere e illuminar quelli che sono sviati da illusioni debb'essere lo scopo degli sforzi vostri; ma a quest'uopo, signor direttore, ei bisogna che tutti i lavori presentati al vostro teatro siano esaminati coscienziosamente; ei conviene che nel più breve termine ciascuno sia giudicato e che, giudicato seriamente, nissuno trovisi in diritto di lagnarsi. Io v'invito adunque, signor direttore, a provvedere che sia data soddisfazione ad interessi rispettabili e siano, se ciò è necessario, aumentate le guarentigie che un teatro imperiale debbe offrire a tutti gli scrittori e a quelli singolarmente che, giovani e senza appoggio, non hanno nè tempo nè modo di aspettare.

« Ricevete, signor direttore, ecc. »

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 31 *marzo* 1866.

Attivo.

Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	17,222,334 16
Id. id. nelle Succursali	»	22,095,450 29
Esercizio delle zecche dello Stato	»	17,235,443 24
Portafoglio nelle Sedi	»	113,391,061 52
Anticipazioni id.	»	20,228,240 61
Portafoglio nelle Succursali	»	27,645,796 46
Anticipazioni id.	»	10,454,180 77
Effetti all'incasso in conto corrente	»	523,921 63
Immobili	»	5,530,645 52
Fondi pubblici	»	13,072,120
Azionisti, saldo Azioni	»	21,957,050
Spese diverse	»	1,911,003 78
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova	»	533,333 37
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»	280,414 76
Azioni Banca Nazionale da emettere	»	27,500,000 »
	L.	299,580,996 11

Passivo.

Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	121,382,509 20
Fondo di riserva	»	12,375,000 »
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. ... ; non disponibile 3,054,343 32)	»	3,054,343 32
Prestito 425 milioni	»	15,109,527 59
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	3,848,839 02
Id. id. nelle Suc.	»	1,609,122 58
Id. (non disponibile)	»	18,343,169 37
Servizio del Debito Pubblico	»	2,811,978 12
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	3,318,888 80
Dividendi a pagarsi	»	81,488 »
Risconto del semestre precedente	»	703,561 73
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi	»	1,117,728 92
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali	»	728,119 88
Benefizi del semestre in corso nelle comuni	»	34,053 82
Diversi (non disponibile)	»	15,062,665 76
	L.	299,580,996 11

Il Direttore generale
BOMBRINI.

Visto: *Il commissario governativo*
G. DEL CASTILLO.

ULTIME NOTIZIE

Si legge nel *Moniteur du soir*:

Gli Stati della Confederazione tedesca hanno risposto al dispaccio 24 marzo del conte di Bismark.

La Baviera, la Sassonia, il Wurtemberg ed in generale tutte le altre Corti del mezzodì sono state d'opinione che il Patto attuale offre i mezzi per appianare le differenze, e che nell'articolo 11 si trova determinato il modo nel quale si deve procedere.

I Gabinetti della Germania settentrionale, fra gli altri l'Assia elettorale e l'Annover, non hanno invocato specialmente nissuno degli articoli del Patto; essi si sono limitati ad esprimere la fiducia che la questione non uscirà dalle vie federali.

— A proposito dell'ultima proposta presentata dalla Prussia alla Dieta tedesca, la *Patrie* dice:

Nessun dispaccio di Vienna ci fa conoscere quale sia l'opinione dei giornali austriaci, ma giusta un dispaccio arrivato da Bruxelles, si crede che l'Austria non combatterà in massima la proposta della Prussia, ma che dimanderà che tutte le provincie austriache prendano parte alle elezioni del Parlamento tedesco.

Quanto ai giornali prussiani, essi accolgono tutti favorevolmente la risoluzione del governo, risoluzione che corrisponde diffatti alle tendenze liberali che da lungo tempo si manifestano in Germania, e che, non bisogna dimenticarlo, l'Austria fomentò per la prima col riunire il Congresso dei principi a Francoforte.

Se ora noi consultiamo le prime impressioni prodotte in Francia, per ripeterle fedelmente, non abbiamo a dire che una parola: gli è soprattutto là dove il principio del suffragio universale ha ottenuto un sì felice trionfo, che deve esser compresa ed altamente apprezzata quella politica la quale tende a chiamare la Germania a parte di questo principio.

— Allo stesso proposito il *Constitutionnel* così si esprime:

L'applicazione del suffragio universale in Germania non è del tutto nuova; il Parlamento tedesco di Francoforte e l'Assemblea nazionale prussiana, nel 1848, erano usciti dal suffragio universale: il governo prussiano d'allora non sanzionò i decreti del primo, disciolse l'altra per motivo che il Parlamento di Francoforte voleva imporre le sue risoluzioni a tutti i governi, e che l'Assemblea di Berlino tendeva a sostituire all'antico sistema dell'assolutismo feudale la monarchia democratica.

Rimane a sapersi fino a qual punto oggidì il nuovo Parlamento si mostrerebbe più favorevole ai principii monarchici, quali vennero difesi dal governo prussiano in tre sessioni consecutive contro il partito parlamentare della Camera legislativa di Berlino.

La Prussia, avendo dichiarato di non potere sottomettersi alle risoluzioni prese alla Dieta di Francoforte dalla maggioranza degli Stati, vorrà sottoporsi alle risoluzioni della maggioranza del nuovo Parlamento, quando queste fossero contrarie ai suoi desideri?

E quando la Prussia vi si adattasse, l'Austria e gli altri Stati farebbero altrettanto?

Questo è difficile da prevedersi.

— La *Koeln. Zeit.* parlando pure della proposta della Prussia dice:

Pel momento noi siamo più disposti a temere che questa proposta aumenti i torbidi in Germania, di quel non lo siamo a sperare che li calmi.

Si legge nella *France*:

Il generale Manteuffel avrebbe espresso l'intenzione di visitare quanto prima l'Holstein «per vedere se le autorità imperiali agiscano d'accordo col trattato di Vienna e colla convenzione di Gastein.»

Questa notizia irritò fortemente l'armata austriaca; si assicurava che nel caso che il governatore dello Schleswig si fosse realmente deciso ad un tale passo, e si fosse presentato a Kiel, il luogotenente generale Gablentz gli avrebbe fatto rispondere «che egli non v'era».

— La *Wien. Presse* da i seguenti ragguagli sull'arresto del conte di Waldersee:

A quanto pare, il conte è luogotenente di un reggimento di fanteria della guardia.

Appena entrato in Austria (presso Ziltau), egli prese delle informazioni precise sulle cose militari, sicchè non tardò ad esser preso in sospetto dalle autorità locali. Egli si diresse verso Josephstadt e Kœniggratz dove, giusta quanto dicono i giornali, si concentrerebbero delle truppe.

A Josephstadt il conte si sarebbe occupato dei disegni delle fortificazioni.

A Praga destò meraviglia la premura colla quale egli si informava delle marcie delle truppe, della forza dei distaccamenti militari; al quale oggetto soventi volte egli s'indirizzava ai soldati.

Un cameriere d'albergo avvisò la polizia che il conte prendeva delle note su oggetti militari: era già sorvegliato, e venne arrestato.

— Si scrive da Parigi 9 all'*Indép. Belge*:

Si assicura che siano stati ritardati i congedi militari già decisi per qualche reggimento.

Se la notizia fosse vera, non si dovrebbe trovar in questo fatto altro che una misura di precauzione.

— Camera dei comuni, seduta del 10 aprile:

Gray fece una mozione intorno alla Chiesa irlandese, come segue: «Che la posizione della Chiesa d'Irlanda è una giusta causa di scontento nel popolo di quel paese, e domanda di essere esaminata per urgenza dal Parlamento.» John cominciò un lungo discorso protestando di non volere offendere nissun membro della Chiesa irlandese, e additò la grande importanza sociale, a parte le quistioni del danaro, di rimuovere i sentimenti dell'ineguaglianza religiosa, che nascevano dalla preminenza di una Chiesa sull'altra. Sostenne che la Chiesa irlandese era stata inferiore nella polemica, e politicamente parlando, che aveva mancato allo scopo pel quale fu importata nel paese, e che non aveva fatto frutto nemmeno nella sua propaganda. Fortescue disse essere impossibile al governo di accettare la risoluzione se non era preparato a seguirla sino in fondo, che anche in Irlanda l'opinione era confusa e non abbastanza matura. Whiteside negò risolutamente che l'Irlanda sia nazione cattolica romana; affermò che l'intelligenza, la ricchezza e l'industria del paese erano protestanti. Protestò contro la mozione asserendo che era un attacco alla proprietà ed alla religione protestante.

Il dibattimento fu aggiornato.

— La *Patrie* ha le seguenti notizie dal Messico in data del 12 marzo:

Pare che sieno stati scoperti gli autori dell'attentato commesso contro i membri della legazione belga, e che il giorno 11 sieno stati arrestati nella capitale istessa tre dei colpevoli.

Le indicazioni per arrivare alla scoperta della verità, sarebbero state fornite da due individui stati fatti prigionieri qualche giorno dopo in un combattimento.

Si assicura che dalle loro rivelazioni risulta inoltre, che i principali capi-banda mantengono delle intelligenze nella città di Messico, per cui sono pienamente al fatto di quanto vi accade.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 13

La *Gazzetta della Germania del Nord* dice che l'affare del Conte Waldersee è così inaudito, che l'Austria dovrà dare evidentemente una soddisfazione.

Parigi, 13.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	12	13
Fondi francesi 3 0/0	66 60	66 15
Id. 4 1/2 0/0	96 25	96 —
Consolidati inglesi 3 0/0	86 1/8	86 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	54 —	53 15
Id. (fine mese)	53 75	53 10
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	—	557
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	305	305
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	92	92
Id. Lombardo-venete	367	365
Id. Austriache	360	351
Id. Romane	80	77
Obb. strade ferr. Romane	125	120
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Jassy, 12.

Una riunione preparatoria degli elettori votò tutta la lista dei candidati unionisti.

Wiesbaden, 13.

I deputati progressisti furono invitati a pronunziarsi in favore della convocazione di un Parlamento tedesco.

Bukarest, 13.

Gli ultimi ministri del principe Cuza furono posti in istato d'accusa, per dilapidazione dei fondi pubblici.

Nicola Golesco, Lascar e Catargi, membri della presidenza principesca, e Stourdza, ministro dei lavori pubblici, stanno facendo un giro nelle provincie.

Parigi, 14.

Ieri sera la rendita francese si contrattava a 66 45, l'italiana a 53 40 e il mobiliare francese a 567.

I giornali annunziano che l'imperatore, l'imperatrice e il principe imperiale visiteranno la Borgogna e Lione al principio di maggio.

Monaco, 14.

La *Gazzetta di Baviera* smentisce la voce che esista un accordo tra la Prussia e la Baviera. Il governo bavarese non conosce le proposte prussiane risguardanti la riforma federale più che gli altri governi tedeschi; tuttavia esso è pronto ad esaminarle.

Berlino, 14.

La *Gazzetta della Germania del Nord* dichiara che la Prussia non ha ancora risposto al dispaccio austriaco del 9 aprile.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 13 aprile 1866.

Barometro stazionario leggermente innalzato nel settentrione della Penisola. Temperatura e umidità stazionarie. Cielo coperto e qua e là sereno. Mare calmo. Vento debole e vario. Seguita la pressione forte sul settentrione d'Europa e sulla Francia. Ristabilita la stagione in Ispagna e nelle Isole Britanniche. Probabile che il vento giri al Maestrale, e che la stagione tenda a ristabilirsi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.
Nel giorno 13 aprile 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 758, 0	mm 756, 8	mm 757, 5
Termometro centigrado	15, 0	21, 0	16, 0
Umidità relativa	90, 0	64, 0	90, 0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	ser., nuv. all'orizz	sereno
Vento direzione	S	NO	O
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura: Massima + 22,5; Minima + 10,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 14 aprile 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 gen. 66		53 90	53 85	» »	» »	» »	» »	LIVORNO	8	100 »	99 2/5
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
» 3 % » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	34 »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	76 »	» »	ROMA	30	490 »	485 »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	102 »	» »	BOLOGNA	30	99 2/3	99 1/4
								ANCONA	30	99 2/3	99 1/4
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	» »	» »	» »	1500	» »	NAPOLI	30	99 2/3	99 1/4
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » »	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MILANO	30	99 2/3	99 1/4
								GENOVA	30	99 2/3	99 1/4
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO	30	99 2/3	99 1/4
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA ef. g.	30	246 »	244 »
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	98 »	» »	TRIESTE	30	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VIENNA	30	» »	» »
								Detto	90	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	210 »	208 »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	» »	50 »	» »	AMSTERDAM	90	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	» »	» »	» »	» »	180 »	» »	AMBURGO	90	» »	» »
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA	30	25 20	25 »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	58 »	» »	Detto	90	25 »	24 85
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30	100 »	99 1/2
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/3	98 3/4
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	99 1/3	98 3/4
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	350 »	» »	» »	» »	» »	35 0c.	MARSIGLIA	90	99 1/3	98 3/4
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	81 »	» »	Sconto Banca 6 %			
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	75 »	» »				
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	55 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	35 »	» »				

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 53 90, 95 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sul prezzo di lire 1,385,311 97, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 marzo ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alle seguenti costruzioni pella restaurazione del Porto di Brindisi, cioè: *a*) di una gettata per la chiusura della bocca di Puglia; *b*) di una scogliera lungo la Costa Morena, e *c*) di un molo sporgente al forte a mare,

si procederà alle ore 12 meridiane di venerdì 20 aprile corrente in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso le Regie prefetture di Napoli e Lecce, avanti i rispettivi prefetti, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione della somma di lire 1,316,046 37, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, verrà deliberata definitivamente l'impresa a quell'offerente che dalle tre aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero complessivo degli offerenti Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio, dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro tre anni successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 30,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà tre mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un Ispettore od Ingegnere-Capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 50,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire cento cinquanta mila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, l'11 aprile 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade)

936 — A. Verardi *Capo-sezione*

RR. SCUDERIE E RAZZE DI CAVALLI

INCANTO DI CAVALLI.

Si rende noto al pubblico che il giorno 1° di maggio prossimo, ed alle ore 9 antimeridiane, sul Piazzone delle Cascine, si aprirà l'incanto per la vendita di ventisei cavalli non intieri della R. Razza di Pisa onde vederne seguire il deliberamento all'ultimo migliore offerente, a danaro contante e senza guarentigia.

I predetti cavalli, dell'età di quattro a cinque anni, sono diggià agevolati, e possono adattarsi tanto al servizio di sella che a quello di carrozza.

Essi saranno visibili nelle Scuderie del Palazzo delle Cascine suddette tre giorni prima dell'incanto.

Firenze, li 13 aprile 1865.

Il Segretario Capo
931 — P. Gagliardi.

SOCIETÀ ANONIMA
COMPAGNIA MINERALOGICA ANGLO-ITALIANA

Gli azionisti della Società anonima Compagnia Mineralogica Anglo-Toscana sono invitati ad intervenire all'adunanza generale ordinaria che dalla suddetta Società sarà tenuta la mattina del dì 30 maggio 1866, ad ore 11 antimeridiane e nel locale della sua sede, posto in Livorno in via della Madonna, n° 10, per procedere all'esame ed approvazione del bilancio sociale e per deliberare intorno a quelle proposizioni che venissero fatte dal Consiglio di amministrazione nell'interesse della Società.

A norma degli azionisti nell'antedetta Società si rammenta loro l'articolo 42 del contratto sociale, il quale così dispone: (ivi)

« Art. 42 — Gli azionisti portatori di venti azioni o più per aver diritto di intervenire all'adunanza generale, debbono depositare alla sede della Società a Livorno o alla succursale di Liverpool quindici giorni avanti la riunione i titoli di cui sono possessori e che possono essere stati rimessi da altri azionisti per essere rappresentati e sarà rilasciata a ciascuno una carta d'ammissione all'assemblea.

« Questa carta è nominativa o personale ed indica il numero delle azioni depositate. Le azioni così depositate sono restituite ai depositanti nella quindicina di giorni successivi alla riunione dell'assemblea generale.

« Ogni azionista che abbia fatto il deposito delle venti azioni alla sede della Società di Livorno o all'uffizio succursale di Liverpool, può farsi rappresentare all'assemblea generale per mezzo anche di procura. »

Livorno, questo dì 27 marzo 1866.

Il presidente del Consiglio
923 — (Firmato) Vincenzo Francia.

CAPITANERIA DEL PORTO DI BARI.

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto che nei giorni 27 gennaio e 2 febbraio p. p. si verificarono i seguenti ricuperi sulle spiaggie di Guaceto e Santa Sabina, litorale di questo compartimento marittimo, cioè:

Una trave di abete del valore estimativo di			L. 12 »
Una detta	id.	id.	» 8 »
Altra	id.	id.	» 6 »
Due tavoloni	id.	id.	» 6 »
Due pertiche	id.	id.	» 3 50
Due tavole	id.	id.	» 1 70

Chiunque vi abbia diritto potrà reclamarli a questa Capitaneria di porto entro il termine stabilito dal Codice per la marina mercantile.

Bari, 7 aprile 1866.

Per il Capitano di porto in congedo
937 — D. Carchidio, *ufficiale*.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua

Ha proferito con sentenza del quattro aprile milleottocento sessantasei.

« Revoca l'interdizione pronunziata a carico di Luigi Minoccheri, con sentenza del tribunale di prima istanza di Firenze del 23 febbraio 1858 per prodigalità ed incapacità ad amministrare, e pone le spese del giudizio e della presente sentenza a carico della ricorrente.

« Ordina di questa sentenza le pubblicazioni prescritte dalla legge.

« Così deciso in Camera di consiglio questo dì quattro aprile milleottocento sessantasei dai sottoscritti:

« Leopoldo Puccioni, vice-presid.
« A. Catani, giudice.
« V. Marchionni, giudice.
« G. Manetti, vice-cancell »

933 — Dott. Enrico Occhini.

AVVISO.

I sottoscritti, nella loro qualità di esecutori testamentari del fu signor Francesco Stefano Chiari del fu Gaetano, computista, domiciliato, mentre viveva, in Firenze e mancato ai viventi nel dì 4 marzo 1866, uniformandosi alle ultime disposizioni contenute nel di lui ultimo testamento olografo del 31 agosto 1865, ricevuto ai rogiti del notaro ser Egidio Fabbrichesi, con l'atto di recezione di detto dì 31 agosto 1865, registrato in Firenze il 4 settembre successivo, al registro 15, foglio 63, numero 2720, con lire 8 80 da Maffei, recano a notizia di chiunque possa o potrà avervi interesse, che il nominato signor Francesco Stefano Chiari, instituendo con detto suo testamento in eredi universali del suo patrimonio i figli maschi del di lui fratello signor Giuliano Chiari, dispose che la sua eredità venisse amministrata da un economo, che nominò nella persona dell'infrascritto signor Eugenio Bessi, fino a che il più giovane degli eredi non avesse raggiunta l'età di anni ventuno compiti, e che qualora perdurante il tempo dell'ordinata economia alcuno degli eredi si permettesse di cedere o tutta o in parte la sua quota di eredità, quello degli eredi che avesse effettuata una tal cessione, all'epoca della consegna della sua quota rispettiva, l'avrebbe trovata diminuita di tutto l'ammontare della cessione fosse questa parziale o totale, e l'importare di questa andrebbe a vantaggio delli altri coeredi per ugual porzione.

Ingiunge poi all'infrascritti esecutori di portare a notizia del pubblico per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* siffatta disposizione perchè nessuno potesse allegarne ignoranza.

Firenze, 12 aprile 1866.

Dott. Vannuccio Vannucci.
934 — Eugenio Bessi ne' nomi.

DIFFIDAMENTO.

Si manifesta che il capitale bestiami e stima morta dei due poderi Sperandi e Coltellinajo, situati nel comune delle Masse di Città, provincia di Siena, appartiene esclusivamente al proprietario il quale non riconoscerà giammai per valide le contrattazioni che fossero per fare Pietro Bianciardi e Faustino Scarpini specialmente capocci delle rispettive famiglie coloniche.

932 — Robustino Livini.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato smarrito il Dietim n° 77 portante interesse di lire 214 58 annesso alle azioni della Cassa sociale di prestiti e risparmi in Milano, ivi n° 5503 al 5552, si diffida il pubblico a considerarlo come di niun valore.

921 — *La Direzione generale.*

AVVISO.

Angiolo del fu Salomone Amadio Castelnuovo, figlio arrogato del signor Samuel di Angiolo Tedesco, rende pubblicamente noto che in virtù del decreto del tribunale di prima istanza di Firenze del 28 dicembre 1865, ha aggiunto al proprio cognome quello del di lui padre adottante, e che però quindi innanzi firmerà

Angiolo Castelnuovo-Tedesco.

Firenze, 13 aprile 1866. — 941

DIFFIDAMENTO.

La sottoscritta dichiara che non pagherà mai qualsiasi debito contratto dal suo figlio Alfonso.

Contessa Elisa Pomarè
nata Ricaldone.

Fossano, addì 12 aprile 1866. — 940

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sul prezzo di lire 494,370 98, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 marzo ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un muro di sponda della lunghezza di metri 387, lungo la riva di ponente della bocca del Porto di Brindisi.

si procederà alle ore 12 meridiane di venerdì 20 aprile corrente in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso le Regie prefetture di Napoli e Lecce, avanti i rispettivi prefetti, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione della somma di lire 469,652 43, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, verrà deliberata definitivamente l'impresa a quell'offerente che dalle tre aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero complessivo degli offerenti. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio, dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi trenta successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire cinquantacinque mila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o Cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'Ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, l'11 aprile 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade).

938 — A. Verardi, *capo-sezione.*

REALE COMPAGNIA ITALIANA

DI

ASSICURAZIONI GENERALI SULLA VITA DELL'UOMO IN MILANO

AVVISO AI SIGNORI AZIONISTI

Il Consiglio di amministrazione della Reale Compagnia Italiana di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo in Milano, invita i signori azionisti all'assemblea generale che si terrà domenica 22 aprile, alle ore 12 meridiane, alla sede sociale, via Giardino, n° 42, in Milano.

Si tratterà e delibererà intorno ai seguenti oggetti:

1° Lettura del processo verbale dell'ultima assemblea;
2° Rapporto della Direzione sulle operazioni della Società a tutto lo scorso anno 1865;
3° Rapporto dei commissari verificatori relativo ai conti del detto periodo;
4° Approvazione del bilancio;
5° Rinnovazione di tre membri del Consiglio d'amministrazione;
6° Nomina dei tre commissari verificatori dei conti relativi all'esercizio corrente.

Quelli azionisti che volessero farsi rappresentare alla detta assemblea, lo potranno a mezzo d'altro azionista, a tenore dell'articolo 43 dello statuto, presentando apposita procura od anche con relativa dichiarazione in calce alla circolare di convocazione.

Milano, 3 aprile 1866.

Pel Consiglio d'amministrazione

La Presidenza
856 — F. Restelli.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 25 aprile 1866, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova nella sala degl'incanti, sita in attiguità all'ingresso principale della Regia Darsena, avanti al commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, all'appalto per la fornitura alla Direzione del Genio militare pei lavori marittimi di Spezia, di calce idraulica del Teil (dipartimento dell'Ardèche in Francia) nei limiti di duemila a diecimila tonnellate di annua somministranza, secondo il bisogno dei lavori, da cominciare dal giorno in cui verrà approvata dal Ministero della marina la relativa convenzione, la quale sarà duratura a tutta l'annata 1867.

Il prezzo d'asta è stabilito a L. 35 50 per ogni tonnellata di peso netto.

Gli aspiranti all'impresa devono giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persone conosciute dell'arte, il quale sia di data non anteriore di mesi sei, e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento di altri contratti di appalto di opere pubbliche e private.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale, sito nella R. Darsena, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 20,000 in contanti, o L. 1,250 di annua rendita in Cartelle del Debito Pubblico al portatore. Detta cauzione si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal prescritto deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati Generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Si anticiperanno per le spese dell'atto L. 500.

Genova, 10 aprile 1866.

Il Commissario ai contratti
935 — Garibaldi.

SOCIETÀ DEL CREDITO IMMOBILIARE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE D'ITALIA

Il Comitato esecutivo ha l'onore di avvisare i signori azionisti che l'assemblea generale annua ordinaria, prescritta dall'articolo 24 dello statuto, avrà luogo a Firenze, nella sede della Società, lunedì 30 aprile prossimo. — Gli azionisti che vorranno intervenirvi debbono, prima del 27 aprile, depositare le loro azioni all'uffizio centrale della Società, via del Corso, n° 2, ritirandone ricevuta, che potrà loro servire anche per essere ammessi nella sala dell'adunanza. — Qualora gl'intervenuti non rappresentassero la metà delle azioni collocate, la riunione dell'assemblea sarà rimessa al lunedì seguente, 7 maggio, e le sue deliberazioni, a termini dell'articolo 22 dello statuto sociale, saranno valide qualunque sia il numero degl'intervenuti e delle azioni rappresentate.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi è il seguente:

Rapporto sull'amministrazione sociale — Disposizioni amministrative in ordine agli articoli 9, 27 e 45 dello statuto — Proposta di modificazioni relativamente agli articoli 16, 27, 34, 37, 41, 45 e 46 del medesimo.

Firenze, 12 aprile 1866. — 942

CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL

Les actionnaires du *Victor-Emmanuel* sont convoqués pour le 30 avril courant à une heure au siége de la Société à Turin, en assemblée générale annuelle conformément à l'article 24 des statuts, et en assemblée générale extraordinaire à l'effet d'autoriser le Conseil d'administration à pourvoir aux besoins de la Société conformément et dans les limites de l'article 27 des statuts. Tout actionnaire porteur de vingt actions est de droit membre de l'assemblée générale. Nul ne peut être fondé de pouvoirs s'il ne jouit lui-même d'un droit d'admission. La remise des cartes et des pouvoirs aura lieu sur la présentation des titres de 10 heures à 3 heures à partir de lundi 16 courant jusqu'au 26 du même mois à midi, à Paris, dans le bureaux de la Compagnie 48*bis*, rue Basse du Rempart; à Turin, au siége de la Compagnie, 16, rue Cernaïa.

Par ordre du Comité:

Le secrétaire
943 — Le Provost.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sul prezzo di lire 500,850 12 ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 marzo ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di metri 500 di Banchina o calata nel seno di ponente del porto interno di Brindisi,

si procederà alle ore 12 meridiane di venerdì 20 aprile corrente in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso le regie prefetture di Napoli e Lecce, avanti i respettivi prefetti, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione della somma di lire 475, 807 61 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, verrà deliberata definitivamente l'impresa a quell'offerente che dalle tre aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero complessivo degli offerenti — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 31 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, Napoli e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi trenta successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'apdaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire cinquantacinque mila in numerario, biglietti della Banca nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno interesse e spesa.

Firenze, l'11 aprile 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade)

939 — A. Verardi, *capo-sezione.*

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.